



Le COSTITUZIONI

LE COSTITUZIONI

Le Costituzioni sono state promulgate dal Fr.° Luigi Pruneti, allora Reggente dell'Ordine, come atto autocratico, in data 7 maggio 2018 E.° V.° e sono entrate immediatamente in vigore. Esse sono state modificate, su proposta del Gran Consiglio in data 21.03.2022, con deliberazione dalla Gran Loggia in data 9 aprile 2022 e sono entrate in vigore il 21 giugno 2022 E.° V.°.

TITOLO PRIMO

PRINCIPI GENERALI

Capo I: Della Libera Muratoria.

Art. 1 (Definizione) La Libera Muratoria è una associazione di uomini e donne che professano i principi di libertà, uguaglianza, fratellanza; la Libera Muratoria auspica la pace, la solidarietà, la tolleranza, vincola i propri adepti al rispetto delle opinioni altrui, delle leggi dello Stato e della *Costituzione della Repubblica Italiana*, e al divieto di trattare nelle riunioni formali ogni discussione di natura politica o religiosa.

La Libera Muratoria si pone come un centro di unione fraterna all'insegna della perfetta armonia di pensiero.

I Liberi Muratori combattono i dogmi e non conoscono limiti alla ricerca della verità, sono soggetti solo alla propria coscienza e si impegnano a praticare gli ideali della Comunione; in particolare, seguendo il criterio del "non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te".

Art. 2 (Scopi) La Comunione ha per scopo il perfezionamento morale e spirituale dell'umanità, ha natura culturale e filantropica; diffonde i propri valori e principi, attraverso il simbolo, l'allegoria, l'esempio; favorisce i Liberi Muratori per l'impiego di ogni mezzo materiale e spirituale per realizzarli.

Capo II: Dei Liberi Muratori.

Art. 3 (*Requisiti*) I Liberi Muratori ammettono ogni persona di maggiore età, senza distinzione di genere, censo, idee politiche e religiose, ma di specchiata reputazione e di comprovata moralità.

Art.4 (*Fini*) Il Libero Muratore persegue valori di giustizia e probità in ogni ambito di applicazione, in particolare nel contesto familiare e sociale.

Art. 5 (*Universalità*) I Liberi Muratori, di qualsiasi appartenenza, per il principio di universalità, assumono tra loro il titolo di Fratelli/Sorelle. Essi sono tenuti a mantenere ovunque un contegno di vera affezione fraterna.

Art. 6 (*Uguaglianza*) I Liberi Muratori sono tenuti alla rigorosa osservanza del principio di uguaglianza, evitando che i ruoli e le cariche possedute, siano il pretesto per vantare prerogative e onori particolari.

Art. 7 (*Discrezione*) I Liberi Muratori hanno il dovere di osservare rigorosa discrezione all'esterno sui lavori compiuti, in ossequio al principio della riservatezza, pena la radiazione dall'Ordine; stesso ossequio deve tenersi anche all'interno dell'Ordine verso i membri di grado inferiore; nonché per i dati dei suoi aderenti, salvo espressa autorizzazione di questi ultimi. Discrezione significa sensibilità, misura, criterio, equilibrio, serietà, moderazione, riserbo.

Art. 8 (*Segreto massonico*) La Libera Muratoria aborre la segretezza, perseguendo assoluta trasparenza interna; tuttavia, considera valori apprezzabili la riservatezza e la discrezione. Ammette il cosiddetto "segreto massonico" esclusivamente nell'accezione di percezione intima, soggettiva e incomunicabile razionalmente.

Art. 9 (*Luogo*) I Liberi Muratori si riuniscono in una sala, denominata "Tempio", ove apprendono a relazionarsi con la società e col prossimo, a gestire i loro diritti e doveri di cittadinanza, secondo la Costituzione della Repubblica, e le leggi dello Stato.

Art. 10 (*Lavoro*) I Liberi Muratori considerano il lavoro come un dovere fondamentale dell'uomo, strumento di miglioramento e di garanzia della dignità, da onorare con la parola, con l'esempio, con gli scritti; da stigmatizzare e contrastare quando degrada in attività vessatoria, alienante o tanto meno umiliante.

Art. 11 (*Solidarietà*) La Libera Muratoria esalta e difende il valore della solidarietà, di cui ogni membro deve farsi portatore.

Presupposti per la solidarietà sono la liceità, la reciprocità e la buona fede.

Sono inammissibili e gravemente sanzionati, comportamenti che implicino una scorrettezza, una manipolazione o un danno, anche indotto, a un terzo, massone o profano che sia, un'azione contraria alla legge ed alla morale, le richieste di denaro, il

ricorso a titolo gratuito della professionalità o dell'opera di un altro fratello e/o il suo uso per fini illeciti.

Art. 12 (Altri valori) Altri valori esaltati dalla Libera Muratoria sono la tolleranza, la speculazione intellettuale, la padronanza di sé, il coraggio delle proprie idee e azioni.

Capo III: Dell'Ordine.

Art. 13 (Comunioni) L'idea massonica si concretizza in Comunioni, entità burocratiche in un determinato ambito geografico o con una particolare tradizione latomistica. La Comunione è regolamentata da un insieme di norme chiamate "Statuto" o "Costituzioni". Le Costituzioni regolano l'Ordine Massonico Tradizionale Italiano.

Art. 14 (O.M.T.I.) L'Ordine Massonico Tradizionale Italiano – O.M.T.I. , inizialmente costituito a Firenze il 22 dicembre 2016 E.V., manifestato come Comunione Massonica il 24 giugno 2017 E.V., insediato a Roma il 10 luglio 2017 E.V., ha per fini quelli esplicitati al Capo I del Titolo I delle presenti Costituzioni, tratti dalle seguenti fonti:

- le *Costituzioni* di James Anderson (Londra 1723);
- il *Codice Massonico* delle Logge riunite e rettifiche di Francia (Lione 1778);
- gli *Statuti Generali* della Società dei Liberi Muratori (Napoli 1820);
- gli *Antichi Landmarks* orali accennati da James Anderson nelle già ricordate *Costituzioni*, pubblicate a Londra nel 1723.

Art. 15 (Caratteristiche) L'Ordine Massonico Tradizionale Italiano è una Comunione, corpus normativo con una definita tradizione latomistica, caratterizzata da autonomia di pensiero, fratellanza, libertà di coscienza e di giudizio, legalità.

Esso è una esperienza dinamica e progressiva, in continua evoluzione; ripudia la mera sudditanza alle gerarchie, difende e promuove il processo iniziatico, il linguaggio simbolico e il portato tradizionale dello specifico latomistico.

All'esterno, ai soli fini giuridici, esso si identifica di fatto con l'Associazione non riconosciuta "Ordine Massonico Tradizionale Italiano", con sede in Roma nella Sede dell'Ordine, mediante iscrizione a esso di ogni suo membro, con ogni conseguenza giuridicamente prevista.

Art. 16 (Indipendenza) L'Ordine Massonico Tradizionale Italiano si articola in tre gradi: Apprendista, Compagno d'Arte, Maestro, considerando concluso il percorso latomistico con il terzo grado.

Riconosce i sistemi di Alti Gradi, detti Riti, quali percorsi accessori e di approfondimento del progetto dell'Ordine.

Art. 17 (Esclusività) L'Ordine Massonico Tradizionale Italiano non consente ai suoi affiliati di far parte, a titolo di effettivi e di quotizzanti, ad altri Ordini massonici, ma permette la loro adesione a titolo onorario.

Parimenti, consente la partecipazione, a titolo onorario, di membri effettivi e quotizzanti di altre Comunioni massoniche da esso riconosciute.

Art. 18 (Altre appartenenze) È consentita la plurima appartenenza ad altre associazioni di carattere tradizionale e iniziatico.

L'adesione a sodalizi non rispettosi della Costituzione della Repubblica italiana e delle conseguenti leggi, e/o delle presenti Costituzioni e/o in contrasto con la morale comune, comporta la radiazione, previa sospensione immediata, dall'Ordine.

Art. 19 (Ordinamento) Gli Organi dell'Ordine Massonico Tradizionale Italiano sono:

a. Periferici: le Logge, i Triangoli;

b. Nazionali: la Grande Assemblea Generale o Assemblea Elettiva, l'Assemblea Generale, la Gran Loggia, il Gran Consiglio dell'Ordine e Direttivo, il Gran Maestro, i Gran Maestri Aggiunti, l'Organo di Nazionale di Giustizia Massonica.

L'adesione a tali organismi è a titolo volontaristico e gratuito, ma sono ammessi rimborsi spesa documentati, se compatibili con lo stato del tesoro della Comunione e se antecedentemente autorizzati dal Gran Maestro, con parere vincolante del Grande Intendente delle finanze.

TITOLO II

SEZIONE I

Capo I: Della Loggia.

Art. 20 (*Definizione*) La Loggia è l'organismo fondamentale della Comunione.

Essa è autonoma, con i limiti di cui all'art. 24; amministra i tre gradi dell'Ordine, inizia profani, affilia massoni della stessa Comunione, regolarizza massoni di altre Comunioni, provvede agli avanzamenti di grado, gode di autonomia amministrativa, esercita la giustizia massonica per quanto di sua competenza, ha facoltà di adottare un proprio Regolamento e propri Rituali, dietro autorizzazione del Gran Consiglio dell'Ordine.

La Comunione affianca, sostiene, sviluppa l'opera delle Logge e agisce nel mondo esterno, anche mediante strutture giuridiche proprie, nell'ottica della trasparenza e del confronto.

Art. 21 (*Fondazione*) Si ha la fondazione di una Loggia quando sette o più Massoni regolari, di norma domiciliati in uno stesso Oriente, esprimono tale volontà in un atto costitutivo proposto e accettato dal Governo dell'Ordine, che rilascia la Carta di costituzione e il numero distintivo, dando avvio ad un procedimento di consacrazione rituale del Tempio, e di installazione delle cariche della Loggia, come disciplinato dal Regolamento.

Art. 22 (*Struttura*) Riguardo la loro organizzazione le Logge possono essere maschili, femminili, o miste.

Le Logge sono indipendenti riguardo l'esercizio dell'autogoverno, sono autonome nell'accettazione di candidati all'iniziazione e alla regolarizzazione di Liberi Muratori, provenienti da altre Comunioni o in sonno da più di un anno.

In caso d'iniziazione o di regolarizzazione, per procedere, devono chiedere e ottenere il nulla osta magistrale.

Sono, inoltre, indipendenti nell'affiliare Fratelli / Sorelle già quotizzanti in altre Officine dell'Ordine Massonico Tradizionale Italiano.

Altresì le Logge possono adottare propri regolamenti e Rituali e costituire uno o più Triangoli.

Art. 23 (*Triangolo*) Un Triangolo è un corpo massonico costituito da un minimo di 3 membri, di cui almeno uno Maestro.

Il fine del Triangolo è l'installazione di una Loggia un territorio sprovvisto di presenza massonica.

Il Triangolo dipende da una Loggia, di cui i membri del Triangolo fanno parte. In taluni casi, però, i membri del Triangolo possono far parte di più Logge distribuite anche in Orienti diversi.

I membri del Triangolo eleggono chi lo presiede che assume il nome di primo Vertice.
Il Triangolo promuove il proselitismo e l'avvicinamento di massoni irregolari nella Valle di propria competenza.

Le iniziazioni e le regolarizzazioni sono effettuate dalla Loggia cui dipende il Triangolo.

Art. 24 (Doveri) La Loggia è tenuta al rispetto delle presenti Costituzioni, del Regolamento Generale, dello Statuto associativo dell'OMTI e delle disposizioni diramate dal Governo dell'Ordine, delle delibere della Assemblea Generale, dei quaranta punti comportamentali e delle Balaustre magistrali, che costituiscono corpus giuridico integrale valido per la giustizia massonica.

Art. 25 (Fini) La Loggia persegue i seguenti fini:

- miglioramento dell'uomo, mediante la promozione e difesa dei valori umani di libertà, uguaglianza, fratellanza, tolleranza, solidarietà, laicità e giustizia; l'empatia mediante l'ascolto e il dialogo; la ricerca della verità, attraverso l'applicazione del dubbio metodologico; la promozione del percorso iniziatico, mediante esegesi del simbolo iconologico;

- miglioramento della società, mediante la promozione della cultura e la lotta contro l'ignoranza, il pregiudizio, la discriminazione, la tirannide;

- mediante la promozione della concreta solidarietà, sia interna che esterna.

Art. 26 (Regolarizzazione) Una Loggia, che condivide principi e metodi sanciti nelle presenti Costituzioni, può chiedere la regolarizzazione all'Ordine Massonico Tradizionale Italiano che, dopo istruttoria, deciderà la sua accettazione (**Reg. 79.**)

Art. 27 (Logge di Ricerca) Per esigenza di formazione permanente la Comunione fonda Logge di ricerca, di cui almeno una deve essere dedicata alla cultura e un'altra alla solidarietà.

Le Logge di ricerca hanno sede amministrativa in Roma, sono presiedute dal Gran Maestro o da un Gran Maestro Aggiunto o da un Gran Consigliere a tale scopo delegato.

Alle logge di ricerca possono far parte anche membri di altre Comunioni, riconosciute dall'O.:M.:T.:I.:., ovvero studiosi profani specializzati nella disciplina trattata.

Gli studiosi profani sono definiti Membri aggregati e sono esclusi dai Lavori rituali. Sono, altresì, costituite Logge di ricerca itineranti, della medesima composizione e oggetto di cui al precedente comma.

L'impegno nella Loggia di Ricerca non sostituisce l'impegno nella propria Loggia, è esente da oneri economici oltre l'acquisto della pubblicazione annuale degli atti, non implica titoli e onori.

Art. 28 (Sede) La Casa Massonica è la sede della Loggia dei Liberi Muratori.

Essa è identificabile all'esterno con apposita targa della Comunione ovvero con quella dell'associazione periferica che occupa l'immobile.

Il Tempio è la sala della Casa Massonica, dove si riuniscono i Liberi Muratori per i lavori rituali (**Reg. 1**)

Art. 29 (Composizione) La Loggia è regolare quando è composta da sette membri ordinari, di cui tre in grado di Maestro; è perfetta quando è composta da nove membri ordinari, di cui cinque in grado di Maestro.

Non può darsi luogo a scissione o a gemmazioni della Loggia per costituirne altra se la Loggia Madre non resta in composizione regolare (**Reg. 25**).

Art. 30 (Organigramma) L'organigramma gerarchico della Loggia prevede tre Dignitari e tre classi di Ufficiali:

a) I tre Dignitari, o Luci, o Colonne della Loggia, sono il Maestro Venerabile, il Primo Sorvegliante e il Secondo Sorvegliante.

b) Gli Ufficiali di prima classe sono l'Oratore, il Segretario, e il Tesoriere. In caso di necessità le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere ricoperte dalla stessa persona.

c) Gli Ufficiali di seconda classe sono l'Archivista, il Guardasigilli, l'Esperto, il Maestro delle Cerimonie. In caso di necessità le cariche di Archivista e Guardasigilli, e quelle di Esperto e Maestro delle Cerimonie possono essere ricoperte dalla stessa persona.

d) Gli Ufficiali di terza classe sono l'Architetto decoratore, l'Elemosiniere, l'Ospedaliere, l'Economo, il Maestro di Casa, il Primo Diacono, il Secondo Diacono, il Porta-stendardo, l'Araldo o Porta Spada, il Copritore interno, il Copritore esterno, cinque Secondi Esperti per le funzioni di Tegolatore, Preparatore, Terribile, Sacrificatore e Censore, Maestro delle Cerimonie aggiunto, Bibliotecario.

Dette cariche sono cumulabili, secondo il numero dei membri di loggia.

Art. 31 (Documenti) I membri della Loggia hanno diritto ai seguenti documenti:

- la tessera di appartenenza,
- il passaporto massonico (esclusivamente per i Maestri, su richiesta e oneri dell'interessato),
- rituale del grado,
- Libro delle Costituzioni e del regolamento,
- Regolamento di Loggia (eventuale).

Art. 32 (Durata delle cariche) Le cariche di Loggia hanno durata biennale.

La Loggia può stabilire con proprio Regolamento l'eventuale rieleggibilità.

La carica onorifica è a vita, ma non implica alcun potere o prerogativa al suo titolare.

Capo II: Degli organi della Loggia.

Art. 33 (Maestro Venerabile) Il Maestro Venerabile, è un Maestro eletto da tutti membri della Loggia, ne ha la direzione da *primus inter pares.*, convoca le tornate ordinarie, e straordinarie solo in casi di urgenza e necessità.

Per il suo complesso e delicato incarico il Maestro Venerabile deve gestire la Loggia con saggezza e prudenza, funge da mediatore nelle controversie tra i membri di Loggia; convoca e dirige la giunta di Loggia, composta dal Primo e dal Secondo Sorvegliante, dall'Oratore, dal Segretario e dal Tesoriere, con facoltà di coinvolgere altro Maestro dell'Officina; può soccorrere un membro di Loggia in difficoltà economiche, e sentito il Tesoriere, esentarlo, con estrema discrezione, dal pagamento di quote o di capitazione.

Il Maestro Venerabile deve, entro trenta giorni dall'elezione, produrre alla Gran Segreteria il certificato dei carichi giudiziari pendenti e del casellario giudiziale, a pena di decadenza (**Reg. 32-34**).

Art. 34 (Supplenza del Maestro Venerabile) In assenza o in ritardo del Maestro Venerabile ne assume le funzioni l'Ex Venerabile, supplito in sua assenza dal Primo Sorvegliante, supplito in sua assenza dal Secondo Sorvegliante e, in mancanza, di tutti gli indicati supplenti, ne assume le funzioni il Primo Esperto (**Reg. 10**).

Art. 35 (Facente funzione) Se un Maestro Venerabile passa all'Oriente eterno o si dimette dalla carica, ovvero viene dichiarato decaduto o radiato dalla Comunione, nel primo semestre dell'anno, si procede a elezioni entro il solstizio estivo; se l'impossibilità del Maestro Venerabile si verifica nel secondo semestre si procede ad elezione entro il solstizio invernale.

Per l'organizzazione delle elezioni, viene sostituito dall'Ex Venerabile o, in assenza o indisponibilità di questi, dal Primo o dal Secondo Sorvegliante che assumono la carica di "Facente funzione pro tempore".

Art. 36 (Ex Venerabile) Il Maestro Venerabile, che, per effetto di nuove elezioni, cessa dalla sua dignità, conserva per due anni il titolo di Ex Maestro Venerabile; trascorso tale periodo, l'Ex Maestro Venerabile rientra nella classe di membro ordinario della Loggia.

Per assumere il ruolo di Ex Maestro Venerabile bisogna aver ricoperto la carica di Maestro Venerabile per un anno continuativo.

Art. 37 (Sorveglianti) I Sorveglianti sono Maestri, eletti dalla Loggia, che coadiuvano il Maestro Venerabile nella conduzione della Loggia, suppliscono il Maestro Venerabile se questo sia assente e manchi l'Ex Venerabile.

I Sorveglianti possono sostituire il Maestro Venerabile in ogni funzione eccetto che nell'iniziazione di profani, almeno che non siano stati Maestri Venerabili per almeno un anno.

Art. 38 (Oratore) L'Oratore è il primo ufficiale di prima classe, deve avere il grado di Maestro, salvo che la Loggia, non provvoluta di Maestri, sia costretta ad affidare a un Compagno tale incarico.

La funzione di Oratore deve essere conferita a un membro che abbia il dono della parola e uno spirito giusto e imparziale, poiché è lui che, in chiusura dei lavori, trae le conclusioni. L'Oratore esercita lo *jus correctionis* a edificazione dei membri di Loggia. Inoltre, l'Oratore deve conoscere approfonditamente le Costituzioni dell'Ordine, il Regolamento generale dell'Ordine, i Quaranta punti comportamentali, i Regolamenti di Loggia, i Rituali e avere una buona preparazione, specie sul simbolismo e sulla storia della Massoneria.

Art. 39 (Segretario) Il Segretario è il secondo Ufficiale di prima classe, deve essere Maestro, tranne nel caso in cui la Loggia non abbia altri Maestri.

Egli ha in consegna tutta la documentazione amministrativa e i registri della Loggia; su ordine del Maestro Venerabile, invia le convocazioni delle tornate di Loggia; verbalizza fatti e posizioni espresse dai membri di Loggia durante le tornate. Il Segretario cura le comunicazioni con la Gran Segreteria.

Art. 40 (Tesoriere) Il Tesoriere è il depositario dei fondi della Loggia, tranne quelli che pervengono dalla borsa di beneficenza; riscuote dai membri della Loggia le capitazioni ordinarie e straordinarie della Loggia in attuazione delle deliberazioni dell'Associazione civilistica che le amministra.

Art. 41 (Archivista) L'Archivista è un Maestro che ha la custodia dell'archivio di loggia. L'archivio deve essere ordinatamente inventariato, consultabile, e aggiornato. La carica di Archivista può essere cumulabile con quella dei Sorveglianti, di Segretario o di Guardasigilli.

Art. 42 (Guardasigilli) Il Guardasigilli ha la custodia del bollo a timbro e del sigillo a cera lacca.

Art. 43 (Esperti) Nelle Logge numerose, possono esserci sei Esperti, di cui uno ordinario e cinque aggiunti.

Essi assolvono alle funzioni di Preparatore, Terribile, Sacrificatore, Censore e Copritore. Nelle logge poco numerose, tali funzioni vengono assunte da un solo Esperto.

Art. 44 (Copritore interno) Il Copritore interno è un Maestro che cura la sicurezza del Tempio, non può abbandonare il suo posto fino a che i lavori della Loggia non siano terminati.

Art. 45 (Copritore esterno) Il Copritore esterno è un Maestro, o un Compagno, che ha la funzione, in particolari condizioni, di sorvegliare la sala dei passi perduti e la porta della Casa Massonica; accoglie per primo eventuali membri visitatori o profani in procinto di essere iniziati.

Art. 46 (Maestro delle Cerimonie) Il Maestro delle Cerimonie, munito dell'asta o del bastone cerimoniale, si occupa della ritualità all'interno del Tempio; supplisce all'assenza dell'Esperto; collabora, insieme ad altri Ufficiali, all'allestimento del Tempio.

Art. 47 (Diaconi) I Diaconi, quando previsti dal rituale adattato dalla Loggia, muniti di asta cerimoniale lunga 24 pollici (72 centimetri), hanno la funzione di assistere le Luci del Tempio.

Art. 48 (Portastendardo) Il Portastendardo cura la manutenzione e la posizione della Bandiera nazionale, della bandiera dell'Unione Europea, e del labaro di Loggia nel Tempio. Precede il Maestro Venerabile con il labaro nei cortei solenni.

Art. 49 (Araldo o Portaspada) L'Araldo, munito della spada fiammeggiante, ha il compito di accompagnare il Maestro Venerabile nei cortei solenni.

Art. 50 (Architetti) Il Primo Architetto ha la funzione di esprimere il proprio parere su tutte le operazioni economiche della Loggia e sul bilancio. L'Architetto aggiunto, coadiuva il Primo Architetto, e lo sostituisce in caso di assenza.

Art. 51 (Intendente Decoratore) L'Intendente Decoratore ha la funzione di soprintendere alle decorazioni, alla mobilia, al magazzino e a tutti gli attrezzi della Casa Massonica, di cui redige inventario.

Art. 52 (Economo) L'Economo è il responsabile della manutenzione e degli acquisti della casa massonica, degli arredi, e del materiale di facile consumo occorrente alla Loggia (candele, carta, acqua, incensi, ecc.).

Art. 53 (Maestro di Casa) Il Maestro di casa ha la funzione di provvedere alle agapi, procurando i cibi, le bevande, le stoviglie e tutto quanto necessiti, sotto la direzione del Maestro Venerabile.

Art. 54 (Elemosiniere) L'Elemosiniere è il depositario e il distributore dei fondi per il soccorso di membri o di estranei in grave difficoltà, curando l'amministrazione in apposito registro.

Le cariche di Tesoriere e di Elemosiniere sono cumulabili.

Art. 55 (Spedaliere) Lo Spedaliere ha la funzione di interessarsi e di occuparsi dello stato di salute dei membri della Loggia, e di recar loro conforto e aiuto.

Lo Spedaliere deve avere perciò particolari caratteristiche umane e morali e, possibilmente, un'adeguata preparazione. In caso di decesso, assiste la famiglia e la invita alla tornata funebre indetta in onore del defunto.

Art. 56 (Bibliotecario) Il Bibliotecario è un membro della Loggia che ha particolare attitudine allo studio ed alla lettura, capace di fornire indicazioni e consulenza bibliografiche. Egli ha la funzione di curare la biblioteca di Loggia che ha sede presso la Casa massonica, in particolare, incrementandola con acquisti autorizzati dal Maestro Venerabile e coperti dal tesoro di Loggia; inventariando i libri della biblioteca, e fuori dalla tornata, organizza il prestito, assicurando l'ordinata riconsegna.

Su richiesta del Maestro Venerabile, illustra, in tornata, qualche opera di recente pubblicazione, specie se d'interesse massonico o esoterico.

Art. 57 (*Intendente della colonna d'armonia*) L'Intendente alla colonna di armonia è un membro della Loggia esperto di musica che ben conosce i rituali massonici in modo da poter armonizzare i brani prescelti ai momenti cerimoniali.

Art. 58 (*Fratelli Onorari*) La Loggia può attribuire la qualità di Membro onorario a qualsiasi membro di terzo grado della Comunione, che si sia prestato a vantaggio della Loggia.

La dignità di membro onorario è a vita. La carica onoraria non implica alcun potere, né prerogativa particolare.

Capo III: Dell'attività della Loggia.

Art. 59 (*Scrutini segreti*) Per le iniziazioni, le affiliazioni, le regolarizzazioni, le elezioni di Dignitari o Ufficiali sino alla carica di Spedaliere, per la revoca di deliberazioni già prese, per gli aumenti di paga, per decisioni di carattere disciplinari, per questioni particolarmente importanti per la Loggia o per la Comunione, le votazioni devono sempre essere effettuate a scrutinio segreto, per mezzo di sfere bianche, nere e rosse o di schede.

Art. 60 (*Attività della Loggia*) Il più importante dei lavori massonici è la diffusione dell'Ordine. Di conseguenza, l'ammissione di un profano, comportando gravi rischi per la serenità e l'integrità della Loggia e dell'Ordine, deve essere attentamente valutata.

Art. 61 (*Modalità dell'iniziazione*) La proposta d'iniziazione di un profano deve essere avanzata in forma scritta da chi ha interesse o da chi lo rappresenta, per mezzo del Sacco delle Proposizioni tacite.

La proposta deve essere firmata dal proponente e corredata dalla domanda del profano. Il Maestro Venerabile compone una commissione di tre Maestri, detti Tegolatori, col compito di verificare le attitudini morali, caratteriali e materiali del profano a fa parte della Loggia. Ricevute le tavole dei commissari, il Maestro Venerabile indice tre scrutini in tornate separate.

Superati gli scrutini, il Maestro Venerabile chiede nulla-osta al Governo dell'Ordine e, ottenutolo, convoca la Loggia per il rito di iniziazione del profano (**Reg. 50-59**).

Art. 62 (*Modalità dell'affiliazione*) L'affiliazione è il passaggio di un membro attivo e quotizzante, che non sia sotto processo massonico e non moroso, da una Loggia a un'altra della Comunione.

L'interessato deve proporre domanda al Maestro Venerabile della Loggia di destinazione, che dopo istruttoria sommaria di un Maestro da lui incaricato, convoca la loggia per la decisione.

Requisito di ammissibilità della domanda è il nulla-osta del Maestro Venerabile della Loggia di appartenenza, riguardo la sua posizione verso il tesoro e la giustizia massonica (**Reg. 60-72**).

Art. 63 (*Modalità della regolarizzazione*) La regolarizzazione è l'accettazione di una Loggia o di un membro di altra Comunione, ovvero in sonno, che voglia riprendere l'attività massonica in una Loggia dell'Ordine Massonico Tradizionale Italiano.

Presupposto di procedibilità è il nulla-osta del Governo dell'Ordine, richiesto dal Maestro Venerabile.

Dopo l'istruttoria di due commissari, il Maestro Venerabile convoca la Loggia per uno scrutinio.

In caso di scrutinio favorevole, il Maestro Venerabile convoca il regolarizzando in tornata rituale per le formalità dell'ammissione e della promessa (**Reg. 73-79**).

Art. 64 (*Congedo del membro*) Il membro della Comunione, che decida di interrompere definitivamente l'attività massonica deve inviare dichiarazione di dimissioni al Maestro Venerabile della Loggia di appartenenza, che la inoltrerà al Governo dell'Ordine.

Requisiti per la validità delle dimissioni sono l'assenza di processi massonici pendenti e l'assenza di morosità.

Il membro della Comunione ha facoltà di chiedere il congedo temporaneo dalle attività di Loggia, per una durata minima di tre mesi e massima di un anno; trascorso tale periodo ha l'obbligo di immediato rientro in Loggia, altrimenti è di ufficio considerato in congedo definitivo.

La domanda, sprovvista delle indicazioni temporali è nulla.

Art. 65 (*Aumenti di paga o di salario*) L'aumento di paga o di salario è la promozione del membro di Loggia ad un grado superiore, giustificata dai seguenti motivi:

- 1° una condotta massonica irreprensibile;
- 2° una buona conoscenza del grado che già si possiede;
- 3° un decorso di un tempo minimo tra grado e grado.

Esso si promuove ad istanza dell'interessato, o di altro membro di Loggia, indirizzata al Maestro Venerabile, che convoca la Loggia di grado superiore a quella del richiedente per la decisione (**Reg. 80-84**).

Art. 66 (*Diritto di visitazione*) Il diritto di visitazione è la facoltà riconosciuta al membro della Comunione di visitare altre Logge, in qualità di ospite.

L'Ordine Massonico Tradizionale Italiano non pone limiti alla visitazione e considera tutti gli iniziati alla Libera Muratoria Fratelli e Sorelle, (**Reg. 85-90**).

Art. 67 (*Rituali ammessi*) L'Ordine Massonico Tradizionale Italiano, adotta un proprio Rituale, ma consente che la Loggia ne abbia uno proprio, adottato a seguito di nulla-osta del Governo dell'Ordine sulla sussistenza dei requisiti sostanziali, come disciplinati dal Regolamento.

Oltre al rituale ufficiale dei gradi simbolici, l'Ordine Massonico Tradizionale Italiano consente l'adozione di Rituali addizionali o secondari, di cui la Loggia ha facoltà d'uso (**Reg. 91-101**).

Art. 68 (*Oneri economici di Loggia*) La partecipazione del membro alle attività della Loggia comporta un onere economico, disciplinato dal Regolamento dell'Ordine e dallo Statuto dell'Associazione periferica, che ne prevedono misura e modalità.

La morosità persistente è sanzionata con la radiazione dalla Loggia, fatta salva la successiva riammissione, a seguito di sanatoria e del consenso della Loggia (**Reg. 102-103**).

Art. 69 (*Assenza ai lavori*) La frequenza ai lavori di Loggia, ordinari e straordinari, è obbligatoria, salvo quanto disciplinato dal Regolamento dell'Ordine e dal Regolamento di Loggia.

L'assenza continuata e ingiustificata è oggetto di sanzione.

Spetta alla Camera dei Maestri valutare la giustificazione delle assenze prolungate (**Reg. 13, 109-116**)

Art. 70 (*Sospensione o scioglimento della Loggia*) La Loggia che decida di sospendere temporaneamente o definitivamente le proprie attività, con decisione assunta in Camera di Maestro a maggioranza di 2/3 dei componenti, deve darne comunicazione al Governo dell'Ordine.

I membri della Loggia estinta possono affiliarsi, entro un anno di tempo dal momento dell'autoscioglimento, in un'altra Loggia della Comunione.

Trascorso questo lasso di tempo, possono regolarizzarsi presso altra Loggia.

Art.71 (*Paramenti e fregi di Loggia*) Il membro della Loggia deve presentarsi alle tornate rituali con decoro, in ossequio alla solennità del luogo, indossando abito scuro, o in alternativa una clamide.

Egli deve portare le insegne del grado rivestito nell'Ordine, applicando il fregio della carica di loggia, e la medaglia di Loggia, nel caso che questa sia stata conziata.

I membri in grado di Maestro sono autorizzati ad appuntarsi medaglie o spille di onorificenze massoniche.

Non è ammessa altra variazione alle indicate modalità (**Reg. 117-127**).

Cap. IV: Del Giudizio di Loggia. (Reg. 128-135)

Art.72 (*Commissione di disciplina*) La Commissione di disciplina è l'organo giudicante della Loggia. Essa è composta dal Maestro Venerabile, dai Sorveglianti, dall'Oratore, dal Segretario, dal Tesoriere e dal Primo Esperto.

In caso di pendenza processuale di un membro della Commissione, il Maestro Venerabile provvede alla sostituzione in ordine di carica.

Art. 73 (*Competenze della Commissione*) La Commissione è competente a giudicare le *colpe lievi* se ravvisa elementi di colpa grave, deve dichiarare la propria incompetenza e rinviare il processo all'Organo competente.

È fatto salvo il diritto alla difesa, mediante un difensore, membro della Comunione col grado di Compagno o di Maestro o in proprio, quando non sia Apprendista.

Art. 74 (*Sanzioni della Commissione*) La Commissione di Disciplina della Loggia prevede l'erogazione delle seguenti sanzioni: ammonizione orale, censura scritta semplice, censura scritta con trascrizione della stessa nel fascicolo di Loggia.

Art. 75 (*Appello*) Il membro sanzionato ha facoltà di proporre appello avverso la decisione della Commissione, mediante ricorso all'Organo di Giustizia Nazionale.

Capo V: Del Coordinatore d'Oriente.

Art. 76 (*Funzioni*) Il Coordinatore d'Oriente è un **Organo** periferico della Comunione che svolge le seguenti funzioni: organizzare la logistica della casa massonica, sovrintenderne la manutenzione, affiggere all'albo della casa massonica le balaustre magistrali ed altre comunicazioni, affiggere all'albo le convocazioni dell'Assemblea dei Soci dell'Associazione "Ordine Massonico Tradizionale Italiano", allestire il seggio elettorale in caso di elezioni circoscrizionali; riunire i Maestri Venerabili per trattare argomenti d'interesse comune e per organizzare il calendario delle tornate delle Logge. Il Coordinatore d'Oriente non ha diritto a onori, titoli e prerogative particolari. La carica di Coordinatore d'Oriente ha durata biennale, e può essere riconfermata senza limiti.

Art. 77 (*Competenza territoriale*) In caso di unicità della Loggia nell'Oriente, il Coordinatore d'Oriente naturale è il Maestro Venerabile della stessa; in caso di più logge nello stesso Oriente, si procede ad elezione da parte di tutti i membri delle logge dell'Oriente; in caso che più Logge di più Orienti occupino la stessa Casa Massonica, si eleggerà un unico Coordinatore di circoscrizione di Orienti.

SEZIONE SECONDA

Capo I: Degli Organi nazionali.

Art. 78 (*Organi nazionali*) Sono organi nazionali della Comunione:

- la Grande Assemblea Generale o Assemblea Elettiva;
- la Assemblea Generale;
- la Gran Loggia;
- il Gran Consiglio dell'Ordine e Direttivo;
- il Gran Maestro;
- i Gran Maestri Aggiunti;
- l'Organo Nazionale di Giustizia Massonica.

Art. 79 (*L'Assemblea Generale o Assemblea Elettiva*) L'Assemblea Generale, o Assemblea Elettiva, si svolge secondo le regole stabilite dalle norme sulle elezioni generali circoscrizionali in apposito Regolamento.

Gli iscritti nelle liste della Comunione, dette "piè di lista", in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto ad esprimere il proprio voto.

Ciascun membro della Comunione elegge, in ogni circoscrizione, i rappresentanti che vanno a comporre il Gran Consiglio dell'Ordine e Direttivo, e l'Organo di Giustizia Massonica, con le regole elettorali di cui al Capo I del Libro Terzo delle presenti Costituzioni ai quali vanno ad aggiungersi i componenti del Collegio dei Revisori.

Art. 80 (*Funzioni dell'Assemblea Generale*) La Assemblea Generale è il massimo Organo della Comunione, alla quale partecipano tutti i membri dell'Ordine Massonico Tradizionale Italiano, che hanno, in forza delle Costituzioni, diritto ad essere elettori attivi.

La Assemblea Generale, appositamente convocata, svolge le seguenti funzioni:

- a) prende atto dell'elezione dei membri degli Organi della Comunione, conseguenti alla Grande Assemblea Generale o Assemblea Elettiva;
- b) ratifica l'elezione del Gran Maestro e dei tre Gran Maestri Aggiunti da parte del Gran Consiglio dell'Ordine e Direttivo; in caso di mancata ratifica, le elezioni non sono valide e devono essere ripetute;
- c) dà gli indirizzi relativi all'attività dell'Ordine;
- d) ratifica le decisioni del Gran Consiglio dell'Ordine e Direttivo sulle capitazioni;
- d) approva le modifiche alle Costituzioni;
- e) approva e ratifica qualunque Regolamento o normativa sussidiaria, su proposta del Gran Consiglio dell'Ordine e Direttivo.

Art. 81 (*Convocazione della Assemblea Generale*) La Assemblea Generale è convocata dal Gran Maestro o, in sua assenza o impedimento, dal Gran Maestro Vicario, o richiesta di 1/3 dei componenti del Gran Consiglio dell'Ordine e Direttivo o degli Associati, mediante comunicazione scritta.

La Assemblea Generale è presieduta dal Gran Maestro o Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, dal Gran Maestro Vicario o Vicepresidente.

La Assemblea Generale delibera a maggioranza dei voti. In occasione dei due Solstizi può essere convocata unitamente alla Assemblea Generale dell'Associazione Ordine Massonico Tradizionale Italiano per l'approvazione dei bilanci, ovvero quando il Gran Maestro-Presidente ne ravvisi la necessità **(Reg. 136-141)**.

Art. 82 *(La Gran Loggia)* La Gran Loggia è l'organo rituale della Comunione, formata dai Maestri Venerabili delle Logge, cui possono partecipare con diritto di parola, ma non di voto, i Gran Consiglieri dell'Ordine, il Primo Presidente del Collegio Nazionale di Giustizia o un suo delegato, i rappresentanti dei riti.

La Gran Loggia, presieduta dal Gran Maestro, è convocata in tornata rituale in grado di Maestro, in via ordinaria, tre volte l'anno, in concomitanza del Solstizio d'inverno, dell'Equinozio di Primavera e del Solstizio d'estate; ovvero, in via straordinaria tutte le volte che se ne ravvisi la necessità.

Art. 83 *(Organi della Grande Loggia)* La Gran Loggia elegge, a scrutinio segreto e a maggioranza semplice, le seguenti cariche:

- il Primo Gran Sorvegliante;
- il Secondo Gran Sorvegliante;
- il Grande Oratore;
- il Gran Segretario;
- il Gran Tesoriere-Elementosiniere;
- il Gran Maestro delle Cerimonie;
- il Grande Esperto;
- il Gran Copritore;
- il Gran Portaspada;
- il Primo Gran Diacono;
- il Secondo Gran Diacono.

Le cariche, innanzi enumerate, sono esclusivamente rituali; le Luci, eccetto il Gran Maestro, non hanno diritto a titoli o a prerogative particolari.

Le cariche di Gran Loggia durano tre anni, indipendentemente dalla durata degli incaricati nel ruolo di Maestro Venerabile.

Art. 84 *(Competenze della Gran Loggia)* La Gran Loggia, su proposta del Gran Consiglio dell'Ordine, delibera in via definitiva sui seguenti argomenti:

- a) la ratifica della concessione delle patenti di costituzione definitive delle nuove Officine,
- b) la ratifica di radiazione di Logge dalla Comunione,
- c) la ratifica di trattati di amicizia e di collaborazione stipulati con altre Comunioni,
- d) la ratifica delle iniziative del Gran Consiglio dell'Ordine.
- e) l'approvazione e la ratifica dei Regolamenti di Loggia,
- f) l'approvazione dell'inserimento dei membri espulsi dalla Comunione sul Libro Rosso.
- g) la consegna ai membri della Comunione le onorificenze dell'Ordine premiale,

h) la celebrazione rituale, a livello nazionale, dei Solstizi e degli Equinozi.
i) la commemorazione, in una tornata funebre, i membri passati all'Oriente eterno,
l) la deliberazione, in Tornata congiunta con il Gran Consiglio dell'Ordine, della messa in stato d'accusa del Gran Maestro, dei Gran Maestri Aggiunti, dei Gran Consiglieri dell'Ordine, del Primo Presidente del Collegio Nazionale di Giustizia per il reato di alto tradimento.

La Gran Loggia può essere convocata per Tornate internazionali, durante le quali si stipulano o si rafforzano rapporti di amicizia e di reciproco riconoscimento, nonché di collaborazioni con altre Comunioni.

Art. 85 (*Gran Consiglio dell'Ordine e Direttivo*) Il Gran Consiglio dell'Ordine e Direttivo è l'Organo di Governo della Comunione, costituito da un massimo di trentatré (33) membri eletti su base circoscrizionale, di cui ventidue (22) Gran Consiglieri dell'Ordine e da undici (11) membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Gran Consiglio dell'Ordine e Direttivo, nel quale non sono ammesse deleghe, si riunisce, in via ordinaria e non rituale, nella sede nazionale della Comunione sita nella Capitale, ma può riunirsi anche in videoconferenza appositamente organizzata.

Il Gran Consiglio dell'Ordine e Direttivo si riunisce quattro volte l'anno secondo un calendario organizzato all'inizio dell'anno solare, e in via straordinaria, tutte le volte che ve ne sia necessità, ed è convocato in via ordinaria dal Gran Maestro, che ne è presidente, o su sua delega, dal Gran Maestro Vicario.

Altresì, può essere convocato, su richiesta di almeno 1/3 dei Gran Consiglieri in carica e/o dei membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione. (**Reg. 142-144**).

Art. 86 (*Competenze del Gran Consiglio dell'Ordine e Direttivo*) Il Gran Consiglio dell'Ordine, elegge, a scrutinio segreto e a maggioranza semplice, il Gran Maestro o Presidente dell'Associazione, i Gran Maestri Aggiunti.

Il Gran Consiglio amministra la Comunione, stabilisce le Circoscrizioni elettorali, ratifica semestralmente la costituzione o la regolarizzazione di nuove Logge, promuove iniziative di carattere culturale e solidaristico.

Art. 87 (*Prerogative dei Gran Consiglieri dell'Ordine*) La carica di Gran Consigliere dell'Ordine è incompatibile con quella di Maestro Venerabile, di membro del Consiglio direttivo, di Magistrato o membro dell'Organo di controllo.

I Gran Consiglieri dell'Ordine si fregiano del titolo di "Eletto", e di specifico gioiello.

Nella propria Loggia e nelle Logge ove sono membri onorari non possono esercitare il diritto di sedere all'Oriente; possono, invece esercitare tale diritto nelle Logge in cui sono ospiti invitati dal Maestro Venerabile.

I Gran Consiglieri partecipano di diritto alla Gran Loggia dove hanno diritto di parola, ma non di voto.

I Gran Consiglieri dell'Ordine hanno diritto, come il Gran Maestro, i Gran Maestri Aggiunti e il Primo Presidente dell'Organo di Giustizia Massonica, all'immunità di carica e sono soggetti alla giustizia massonica solo per alto tradimento.

Essi decadono dalla carica per assenteismo protratto per sei mesi, salvo motivi di salute, e per morosità superiore a sei mesi.

I membri del Consiglio direttivo non hanno diritto ai privilegi dei Gran Consiglieri dell'Ordine.

Art. 88 *(Competenze del Gran Consiglio dell'Ordine e Direttivo)* Il Gran Consiglio dell'Ordine e Direttivo svolge le seguenti funzioni:

- 1) nomina, su proposta del Gran Maestro: il Grande Esperto Decoratore, responsabile della veste grafica e di sigilli, diplomi, patenti e del corredo iconografico della Comunione; nomina il Grande Esperto della Comunicazione interna ed esterna;
- 2) ratifica la nomina da parte del Gran Maestro dei componenti delle Commissioni con funzioni di consulenza, sia per l'Ordine che per l'Associazione, che come Esperti devono rivestire il grado di Maestro, con particolare attitudine e preparazione; esamina la bozza di bilancio preventivo e consuntivo elaborato dal Tesoriere in collaborazione con il Gran Tesoriere, che viene inviato al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che, a sua volta, lo propone in approvazione all'Assemblea Generale dell'Associazione "Ordine Massonico Tradizionale Italiano";
- 3) gestisce i rapporti con le Comunioni estere, attraverso il Segretario alle relazioni estere ed altri Delegati designati dal Gran Maestro.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono contenute nello Statuto dell'Associazione.

Art. 89 *(Competenze dei Gran Consiglieri dell'Ordine e dei membri del Consiglio Direttivo)* I Gran Consiglieri dell'Ordine tengono i rapporti con le Logge della propria circoscrizione, vigilano, relazionando periodicamente il Governo dell'Ordine sullo stato delle Logge della Circoscrizione, e forniscono la loro opera di mediazione nei conflitti tra logge o tra membri, collaborando con il Legato.

Ad essi il Gran Maestro può affidare compiti particolari nei rapporti con le Logge nel promuovere il proselitismo, ed assumere iniziative culturali.

I membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione, tra i quali dal Gran Consiglio dell'Ordine e Direttivo vengono eletti il Presidente-Gran Maestro ed il Vicepresidente-Gran Maestro Vicario, svolgono le loro funzioni secondo le norme dello Statuto dell'Associazione.

Art. 90 *(Gran Consigliere Legato)* In ogni Circoscrizione, il Gran Maestro nomina un Gran Consigliere dell'Ordine come proprio "Legato".

Il Legato, non ha incarichi ispettivi, ma ha il compito di incentivare il proselitismo, visitare le Logge, controllare i piè di lista delle Officine; seguire le pratiche burocratiche; inoltre, deve essere informato su ogni procedimento d'iniziazione, e di regolarizzazione di iniziati o di Logge, relazionare semestralmente, o ad ogni necessità, al Gran Maestro.

In aree prive di un Gran Consigliere dell'Ordine, il Gran Maestro può nominare Legato provvisorio un Maestro Venerabile.

Art. 91 (*Gran Maestro*) Il Gran Maestro rappresenta la Comunione, esercita il potere esecutivo insieme al Gran Consiglio dell'Ordine e Direttivo, conserva la tradizione iniziatica e massonica delle Costituzioni e del patrimonio ritualistico della Comunione, ed è il legale rappresentate dell'Istituzione di fronte alla legge. (**Reg. 145-150**).

Art. 92 (*Funzioni del Gran Maestro*) Il Gran Maestro svolge le seguenti funzioni:

- a) sottoscrivere le carte di costituzione delle logge, i protocolli d'intesa con i Riti, i diplomi degli Ordini premiali, le delibere del Gran Consiglio dell'Ordine e delle Gran Loggia, rendendole operative; concedere alle Logge il nulla-osta per le regolarizzazioni o le iniziazioni,
- b) presiedere o delegare la presidenza delle Logge di ricerca,
- c) iniziare a fil di spada o di elevare al 2° o 3° Grado quando gli sia richiesto da una Loggia, tramite il proprio Maestro Venerabile,
- d) incidere balaustre e comunicazioni per i Maestri Venerabili o, per tutti i membri della Comunione;
- e) presiedere alla comunicazione;
- f) coordinare ogni attività della Comunione e dell'Associazione;
- g) nominare i Legati, dei quali si avvale, di concerto con la Gran Segreteria, per curare i rapporti con le Logge e le Circostrizioni;
- h) promuovere iniziative culturali e solidaristiche all'interno ed all'esterno della Comunione;
- i) promuovere ed incentivare rapporti con altre Comunioni;
- l) rappresentare la Comunione in ogni contesto nazionale e internazionale.

Art. 93 (*Requisiti per la carica di Gran Maestro*) I requisiti per concorrere alla carica di Gran Maestro sono l'anzianità di dieci anni nel grado di Maestro, e l'esperienza Maestro Venerabile per almeno un biennio continuativo, anche in un'altra Comunione.

Art. 94 (*Prerogative del Gran Maestro*) Il Gran Maestro, come i Gran Maestri Aggiunti, i Gran Consiglieri dell'Ordine, il Primo Presidente del Collegio Nazionale di Giustizia Massonica, durante il mandato gode di immunità e può essere messo in stato di accusa solo per alto tradimento o per grave ed irreparabile danno procurato alla Comunione

Art. 95 (*Gran Maestri Aggiunti*) I tre Gran Maestri Aggiunti, eletti dal Gran Consiglio dell'Ordine e Direttivo ciascuno per le aree geografiche nord-centro-sud, coadiuvano il Gran Maestro nella gestione della Comunione e operano in sua vece su sua delega. In particolare, lo rappresentano nelle Logge e all'estero, incentivano il proselitismo, tengono in sua vece i rapporti con il mondo profano. (**Reg. 151**).

Art. 96 (*Gran Maestro Aggiunto Vicario*) I tre Gran Maestri Aggiunti a rotazione assumono la veste di Gran Maestro Aggiunto Vicario, facendo le veci del Gran Maestro quando si presentino le condizioni. In caso di morte, o di impossibilità nell'esercitare le funzioni di gran Maestro, subentra in via provvisoria il Gran Maestro Aggiunto Vicario, assumendone tutti i poteri sino a quando questi sia di nuovo in grado di ricoprire il proprio ruolo, o venga eletto nuovo Gran Maestro.

Art. 97 (*Requisiti dei Gran Maestri Aggiunti*) I Gran Maestri Aggiunti sono Gran Consiglieri eletti dal Gran Consiglio dell'Ordine, con esperienza di Maestro Venerabile per almeno un biennio non continuo, ed un'anzianità di almeno cinque anni in grado di Maestro.

Per le modalità elettive, per la durata in carica e per i motivi di decadenza dei Gran Maestri Aggiunti, valgono le stesse modalità previste per il Gran Maestro.

Art. 98 (*Monitoraggio della posizione giudiziaria*) Ogni eletto agli Organi nazionali della Comunione deve produrre annualmente alla Gran Segreteria il certificato dei carichi giudiziari pendenti e del casellario giudiziario, e informare immediatamente il Maestro Venerabile e il Governo dell'Ordine in caso di ricevimento di informazione di garanzia o equipollenti.

SEZIONE TERZA

Capo I: Della Giustizia Massonica.

Art. 99 (Definizione) La Giustizia massonica, oltre a quella amministrata all'interno della Loggia, è devoluta al Collegio Nazionale di Giustizia Massonica, organo indipendente che si autodisciplina nel rispetto delle Costituzioni e del Regolamento Generale.

Art. 100 (Scopo) La giustizia massonica ha il fine di tutelare e salvaguardare i principi fondamentali della Libera Muratoria, e si ispira a sentimenti di fraternità ed equità rispettando le regole del contraddittorio, del diritto alla difesa e del doppio grado di giudizio.

Capo II: Delle colpe e delle sanzioni.

Art. 101 (Tipologia di colpe gravi) Le violazioni del comportamento massonico si distinguono in colpe gravi e colpe lievi.

Sono sanzionate come colpe gravi tutti i reati penalmente perseguibili, previsti dal codice penale e dalle leggi dello Stato italiano, che comportano l'arresto, nonché procedimenti che possono, comunque, coinvolgere o costituire danno all'immagine della Comunione. Sono altresì considerate colpe gravi:

1. La consumazione di reati verso un membro della Comunione;
2. Lo spergiuro e il tradimento, del pari che la complicità o la cooperazione al tradimento, contro l'Ordine in generale e contro la propria Officina in particolare;
3. La violazione dolosa delle Costituzioni, o delle disposizioni del Governo dell'Ordine ratificate dalla Grande Assemblea, finalizzata a produrre lo scisma, o la distruzione dell'Ordine, o grave disarmonia all'interno dell'Ordine;
4. La violazione dolosa delle Costituzioni e del Regolamento dell'Ordine, o del Regolamento di Loggia, finalizzata a produrre scisma o distruzione dell'Officina stessa, o grave disarmonia all'interno della Loggia;
5. L'infedeltà di gestione negli affari finanziari o mobiliari di una Loggia;
6. La calunnia e la diffamazione volte a danneggiare la reputazione di un Libero Muratore sia nella sfera massonica come in quella profana;
7. Il millantato credito, la corruzione e la concussione;
8. La rivelazione esterna, non autorizzata, dell'appartenenza massonica dei membri della Comunione;
9. La rivelazione esterna di questioni riservate, inerenti alla Loggia o alla Comunione;
10. La discriminazione di carattere razziale, di genere, religioso, o culturale nei confronti dei membri della Comunione;
11. La mancanza di rispetto della dignità e la mancanza di lealtà nei confronti di un membro della Comunione;
12. La violazione dolosa del diritto alla riservatezza di un membro;
13. La formazione di fazione, finalizzata ad ostacolare la libertà di voto o a produrre la disunione e la discordia tra i Fratelli;
14. L'abuso di autorità, sia in ambito civile che in ambito massonico, per manipolare, condizionare o dominare i membri della Comunione, per propri fini e interessi.

Art. 102 (Tipologia di colpe lievi) Sono sanzionate come colpe lievi:

1. La mancanza di discrezione ed i pettegolezzi che offendono la dignità dell'Ordine, di una Loggia o di un membro della Comunione.
2. Filmare o fotografare, i membri della Comunione senza loro autorizzazione.
3. Il rifiuto di adempiere agli obblighi derivanti dalla propria carica di Loggia.
4. Disturbare i lavori rituali.
5. Manifestare animosità verso i membri della Comunione.
6. Le disattenzioni che creano impedimento o intralcio ai lavori massonici.
7. L'irregolarità dolosa nella conduzione dei lavori massonici.
8. L'insofferenza immotivata al Regolamento di Loggia, ed all'autorità delle tre Luci durante i lavori di Loggia;

Art. 103 (Sanzioni) Le pene o sanzioni che il Collegio Nazionale di Giustizia può comminare sono le seguenti:

1. Sospensione fino a un anno dai lavori massonici, incluso l'eventuale periodo di sospensione cautelativa.
2. Sospensione fino a un anno dai Lavori massonici, oltre al periodo di sospensione cautelativa.
3. Radiazione dall'Ordine.

Capo III: Dell'Organo di Giustizia.

Art. 104 (Definizione) L'Organo di Giustizia massonica, a livello di Comunione, è il Collegio Nazionale di Giustizia Massonica, che ha il compito di giudicare le colpe per violazione delle norme delle Costituzioni e regolamentari dell'Ordine, ed i comportamenti dei membri contrari alle norme dello Stato e della morale massonica.

Art. 105 (Collegio Nazionale) Compongono il Collegio Nazionale i Giudici con funzione decisoria e gli Inquirenti con funzione di accertamento e di istruttoria nelle varie sedi d'indagine.

L'Organo di Giustizia Ordinaria si articola in tre Sezioni, Nord-Centro-Sud, ciascuna delle quali è composta da un Presidente, da tre Giudici, da tre Inquirenti, ed alle quali vengono assegnati i procedimenti di competenza territoriale di riferimento dal Primo Presidente del Collegio Nazionale.

Tre Inquirenti, uno per ciascuna Sezione, vengono assegnati al Gran Collegio ed al Gran Collegio a Sezioni Unite, e oltre ad essi viene eletto il Coordinatore degli Inquirenti.

Vengono eletti dai Magistrati di ciascuna delle Sezioni i Presidenti, i quali a loro volta compongono il Gran Collegio di Giustizia, in seno al quale verrà eletto il Primo Presidente ed il Primo Vicepresidente, ed il Coordinatore Nazionale degli Inquirenti.

Art. 106 (Gran Collegio a Sezioni Unite) È istituito il Gran Collegio a Sezioni Unite, di cui fanno parte, per i giudizi di competenza, il Primo Presidente, il Primo Vicepresidente, i Presidenti delle Sezioni, e due Giudici di tutte le Sezioni indicati dal Presidente di ciascuna.

Il Primo Presidente, di comune accordo con il Presidente di Sezione interessata, può stabilire che ciascun procedimento si svolga in videoconferenza, tranne la fase istruttoria. In alternativa, fissa le sedi di ciascun Collegio di Sezione, ove si terranno le udienze dibattimentali. Quando le condizioni lo richiedano, possono essere adottate misure cautelari dall'Organo di Giustizia Massonica, tramite apposito procedimento.

Art. 107 (*Tavola d'accusa*) L'atto introduttivo del processo massonico è la Tavola d'accusa. Essa deve essere, a pena di inesistenza, scritta e vergata dal suo autore, e deve contenere la narrazione di fatti e circostanze, con l'allegazione di documenti, l'elenco degli indizi e delle prove e l'indicazione dei testimoni, e inviata al Primo Presidente del Collegio Nazionale di Giustizia Massonica.

È inammissibile la tavola di accusa orale esposta nella tornata rituale, così come è inammissibile la tavola d'accusa non sottoscritta o anonima (**Reg. 154-155**).

Art. 108 (*Competenze del Collegio di Sezione*) A ciascun Collegio di Sezione, competente per territorio, spetta il compito di decidere su questioni a carico di un membro di Loggia, su questioni che nascano tra membri di due Logge, e su questioni che nascano tra Logge, sia per colpe gravi che per colpe lievi. Il Collegio di Sezione è competente a giudicare in grado di appello sulle decisioni delle Commissioni di disciplina delle Logge. (**Reg. 166**).

Art. 109 (*Competenze del Gran Collegio*) Il Gran Collegio di Giustizia è competente per i giudizi di primo grado per le questioni che riguardino un Maestro Venerabile, ovvero gli Organi elettivi della Comunione. Il Gran Collegio di Giustizia è giudice d'appello per le decisioni emesse dalle Sezioni del Collegio Nazionale di Giustizia (**Reg. 168**).

Art. 110 (*Competenze del Gran Collegio a Sezioni Unite*) Il Gran Collegio a Sezioni Riunite è competente a giudicare in grado di appello per le decisioni emesse dal Gran Collegio dei Giudici (**Reg. 169**).

Art. 111 (*Procedimento di primo grado*) Il Primo Presidente, dopo aver ricevuto la "tavola d'accusa", assegna celermente il procedimento alla Sezione territoriale competente, il cui Presidente, con altrettanta celerità, invia le comunicazioni di rito agli interessati, e dopo avere vagliato gli atti di causa, lo trasmette all'Inquirente, che provvede all'istruttoria, rispettando il diritto alla difesa.

Conclusa la fase istruttoria l'Inquirente trasmette il fascicolo al Presidente della sezione, il quale convoca il Collegio dei Giudici di Sezione per la udienza decisoria.

All'udienza il Presidente può proporre l'archiviazione o la decisione del processo in Camera di Consiglio. La decisione viene adottata con votazione unanime, seguita dalle comunicazioni di rito agli interessati. Il procedimento, di norma, deve chiudersi nel termine di mesi tre (3).

Capo IV: Delle impugnazioni

Art. 112 (*Decisione dell'appello*) Avverso le decisioni del Collegio di Sezione è ammessa impugnazione dinanzi al Gran Collegio di Giustizia, mediante atto di appello contenente i motivi di doglianza.

Il Gran Collegio, con la presenza di tutti i Presidenti di Sezione, udito l'Inquirente, giudica l'appello con votazione unanime, in base agli atti del procedimento di primo grado, per la conferma della decisione impugnata o per il "non luogo a procedere", inviando le comunicazioni di rito agli interessati.

Art. 113 (*Rimessione istruttoria*) In casi eccezionali, il Gran Collegio può disporre il rinnovo o l'integrazione di atti istruttori, rimettendo il processo all'inquirente, e fissando l'udienza per l'istruttoria e il dibattimento.

Concluso il dibattimento, il Gran Collegio si ritira in Camera di Consiglio e assume la decisione di secondo grado per la conferma della decisione impugnata o per il "non luogo a procedere", inviando le comunicazioni di rito agli interessati.

Capo V: Del procedimento per il Venerabile, le Logge e gli Alti Organi.

Art. 114 (*Competenza*) Il Gran Collegio di Giustizia è competente a giudicare nei giudizi di primo grado contro un Maestro Venerabile o una Loggia, e contro un Gran Consigliere dell'Ordine. Il Gran Collegio di Giustizia è, altresì, competente per i giudizi connessi riguardanti gli Alti Organi

Art. 115 (*Composizione*) Il Gran Collegio di Giustizia è composto dai Presidenti di Sezione, e presieduto dal Primo Presidente, che si avvale, per i compiti istruttori, del Coordinatore nazionale degli Inquirenti e di tre Inquirenti tra quelli Sezionali designati dal Primo Presidente (**Reg. 191**).

Art. 116 (*Procedimento contro un Maestro Venerabile*) Il processo di primo grado contro un Maestro Venerabile o una Loggia si apre con l'invio della Tavola d'accusa al Primo Presidente del Gran Collegio che, dopo le comunicazioni di rito all'accusato, celermente procede a investire il Coordinatore e gli Inquirenti dell'istruttoria, i quali consegneranno celermente copia della "Tavola d'accusa" all'interessato raccogliendone le contestazioni. Quindi, assumeranno tutte le notizie utili all'indagine mediante l'acquisizione di documentazione e prove testimoniali ascoltando il Primo e il Secondo Sorvegliante e altri Maestri della Loggia, se ne ravvisino la necessità (**Reg. 163-164**).

Art. 117 (*Procedimento contro una Loggia*) Nel caso in cui si proceda nei confronti di una Loggia accusata da altra, ricevuta la Tavola d'accusa il Primo Presidente incarica due Inquirenti del Collegio di Sezione, che interrogano il Maestro Venerabile ed ogni altro componente, verbalizzandone le dichiarazioni, e acquisiscono documentazione della Loggia accusata; successivamente, l'istruttoria prosegue presso la Loggia accusatrice (**Reg. 164**).

Art.118 (*Procedimento contro i Gran Consiglieri*) L'atto d'accusa nei confronti di uno o più membri del Gran Consiglio deve essere inoltrato al Primo Presidente del Gran Collegio che, dopo le comunicazioni al Gran Maestro ed all'accusato dell'inizio del procedimento.

Il procedimento si svolge con le modalità di cui agli artt. 163-166 del Regolamento Generale.

Capo VI: Delle impugnazioni per gli Alti Organi.

Art. 119 (*Decisione dell'appello*) Avverso le decisioni del Gran Collegio di Giustizia è ammessa impugnazione dinanzi al Gran Collegio di Giustizia a Sezioni Riunite, composto dal Primo Presidente, dal Vicepresidente, da tre Presidenti di Sezione e da due Giudici di ciascuna delle tre Sezioni, con l'assistenza del Coordinatore Nazionale degli Inquirenti, mediante atto di appello contenente i motivi di doglianza.

L'incolpato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della decisione, deve inoltrare al Primo Presidente del Gran Collegio e Presidente del Gran Collegio a Sezioni Unite, l'atto di appello (**Reg. 165-168**).

Art. 120 (*Rimessione istruttoria*) In casi eccezionali, il Gran Collegio di Giustizia a Sezioni Riunite può disporre la rimessione di atti istruttori a mezzo del Coordinatore nazionale degli Inquirenti.

Capo VII: Della sospensione cautelare.

Art. 121 (*Sospensione del membro*) A seguito di procedimento penale della Giustizia ordinaria, o a seguito di provvedimento della giustizia massonica, può aversi la sospensione del membro della Comunione dalle attività massoniche.

La sospensione può essere obbligatoria o discrezionale.

Art. 122 (*Sospensione obbligatoria*) La sospensione è obbligatoria in caso di pendenza di un procedimento penale della Giustizia ordinaria a carico di un membro di una Loggia, comunicata, a pena di destituzione, dal Maestro Venerabile, al Primo Presidente del Gran Collegio di Giustizia, che assumerà il provvedimento di sospensione.

In caso di proscioglimento Il Primo Presidente provvederà alla revoca della sospensione. In caso di condanna definitiva, il periodo di sospensione sarà compreso in quello del procedimento disciplinare, se non c'è radiazione (**Reg.176**)

Art. 123 (*Sospensione discrezionale*) In pendenza del procedimento di primo grado, il Collegio Sezionale o quello Nazionale può assumere il provvedimento cautelare della sospensione quando sussista la possibilità di inquinamento delle prove da parte dell'accusato. (**Reg.177**).

Art. 124 (*Procedimento di sospensione*) Competente ad emettere un procedimento di sospensione è il Collegio del procedimento.

La decisione viene assunta in camera di consiglio su rilievo dell'Inquirente, assunte sommarie informazioni.

I provvedimenti di sospensione non possono avere una durata massima oltre sei mesi (**Reg. 177**).

Capo VIII: Del processo contro il Gran Maestro ed i Gran Maestri Aggiunti.

Art. 125 (*Procedimento di decadenza per danno*) Il procedimento di messa in stato di accusa per alto tradimento e/o per i gravissimi danni apportati alla Comunione, è aperto con tavola d'accusa diretta al Primo Presidente del Gran Collegio da almeno venti (20) Maestri Venerabili o dieci (10) Gran Consiglieri dell'Ordine.

Il Primo Presidente del Collegio di Giustizia che, fissata l'udienza dibattimentale dinanzi al Gran Collegio di Giustizia a Sezioni Unite, decide a maggioranza nel merito.

In caso di declaratoria di fondatezza dell'accusa, il fascicolo viene trasmesso al Primo Gran Sorvegliante o al Gran Maestro Aggiunto Vicario se questi non sia inquisito, il quale convoca e presiede la Grande Assemblea.

La Grande Assemblea pronunzia, a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata, la decadenza del Gran Maestro o dei Gran Maestri Aggiunti (**Reg. 176-177**).

SEZIONE QUARTA

Capo I: Delle Elezioni

Art. 126 (*Competenze delle circoscrizioni*) Le Circoscrizioni elettorali sono aree geografiche ove si esercita la potestà territoriale della Comunione.

In esse vengo eletti tutti gli Organi della Comunione e dell'Associazione in proporzione al numero dei membri con diritto di voto che fanno parte del suo territorio.

Il Governo dell'Ordine determina le circoscrizioni, secondo quanto previsto dal Regolamento generale e media con i Maestri Venerabili interessati, tramite il Legato del Gran Maestro, quando questi sia presente, per eventuali aggiustamenti territoriali.

Parimenti, a livello circoscrizionale vengono eletti i membri del Consiglio direttivo dell'Associazione e i membri dell'Organo di controllo tra gli iscritti agli albi speciali.

Art. 127 (*Commissioni elettorali*) I Maestri Venerabili della Circostrizione e il Legato del Gran Maestro stabiliscono la composizione della Commissione elettorale, che viene costituita da membri non candidati, di ogni grado della Comunione, in modo tale da rappresentare tutte le Logge che fanno parte della Circostrizione (**Reg. 178**).

Art. 128 (*Competenze della Commissione elettorale*) La Commissione elettorale cura tutte le operazioni di scrutinio, di verifica dei requisiti soggettivi degli elettori, sia attivi, sia passivi; provvede alla comunicazione e vigila sui brogli e sulla segretezza del voto.

I risultati delle elezioni sono comunicati alla Commissione Elettorale Centrale costituita presso il Gran Consiglio dell'Ordine.

Non è ammessa delega per le votazioni (**Reg. 179**).

Art. 129 (*Elettorato passivo*) I candidati devono presentare la loro candidatura alla Commissione elettorale Centrale entro i termini indicati dal Gran Maestro nella sua balaustra. Ai fini della sua validità, ogni candidatura deve riportare la sottoscrizione di cinque elettori della circostrizione, che non potranno sottoscrivere altre candidature (**Reg. 182**).

Art. 130 (*Procedura*) La procedura per le elezioni circoscrizionali è disciplinata da apposito Regolamento speciale, cui si rimanda (**Reg. 180**).

Art. 131 (*Impugnazioni*) Avverso il risultato delle elezioni è ammessa impugnazione da parte dell'avente diritto, entro quindici giorni dalla sua comunicazione.

L'Organo competente a esaminare i ricorsi è il Collegio di Sezione competente che, dopo sommaria istruttoria, provvederà entro i successivi trenta giorni (**Reg. 186**).

Art. 132 (*Dimissioni per incompatibilità*) L'eletto, che al momento delle elezioni ricopre la carica di Maestro Venerabile, deve immediatamente dare le dimissioni dalla stessa, ovvero rinunciare a quella per cui è stato eletto nella Circostrizione.

In caso di rinuncia della carica, il suo posto nell'organo di Governo o Giurisdizionale viene occupato dal primo dei non eletti (**Reg. 187**).

Capo II: Degli Ordini premiali della Comunione.

Art. 133 (*Ordini premiali*) In ossequio alla tradizione massonica, la Comunione promuove due Ordini premiali: l'Ordine dell'Uroboro e l'Ordine della Spada fiammeggiante.

Inoltre, il Gran Maestro ha facoltà di elargire diplomi e attestati di benemerenzza a membri dell'Ordine Massonico Tradizionale Italiano o appartenenti ad altre Comunioni

con le quali siano stati stipulati trattati di amicizia e di reciproco riconoscimento (**Reg. 190-191**).

Art. 134 (*Ordine dell'Uroboro*) L'Ordine dell'Uroboro, riservato ai membri della Comunione, su proposta del Maestro Venerabile, premia la lunga militanza massonica. Esso prevede tre classi premiali:

- a) L'Ordine di III Classe viene attribuito a coloro che hanno maturato una esperienza massonica ventennale, con militanza attiva di almeno quindici anni;
- b) L'Ordine di II Classe viene attribuito a coloro che hanno maturato un'esperienza massonica di trent'anni, con militanza attiva di venticinque anni;
- c) L'Ordine di I Classe viene attribuito a coloro che hanno maturato un'esperienza massonica di quaranta anni, con militanza attiva di trentacinque anni.

Il Regolamento dell'Ordine disciplina le modalità e le specificità delle onorificenze (**Reg.192-194**).

Art. 135 (*Ordine della Spada fiammeggiante*) L'Ordine della Spada Fiammeggiante è attribuito ai membri della Comunione, nonché ai membri di altre Comunioni ed ai profani che si siano distinti per i loro alti meriti, riguardo:

- a. all'Ordine Massonico Tradizionale Italiano;
- b. allo studio, la difesa, la promozione della massoneria,
- c. alla solidarietà,
- d. alla difesa dei diritti dell'uomo, e alla lotta contro ogni genere di discriminazione,
- e. alla difesa dell'equilibrio eco-compatibile,
- f. all'affermazione della legalità,
- g. alla scienza,
- h. all'arte.
- i. alla cultura in generale.

Art. 136 (*Corte d'Onore*) L'Ordine della Spada Fiammeggiante è attribuito dalla Corte d'Onore, composta dal Gran Maestro Aggiunto Vicario, dal Primo Gran Sorvegliante, dal Secondo Gran Sorvegliante, dal Gran Cancelliere ed è presieduta dal Gran Maestro.

Art. 137 (*Classi dell'Ordine della Spada fiammeggiante*). L'Ordine della Spada Fiammeggiante comprende tre classi di merito:

- a) L'Ordine di III Classe;
- b) L'Ordine di II Classe;
- c) L'Ordine di I Classe.

Le onorificenze non contemplano alcun diritto o prerogativa massonica.

Il Regolamento dell'Ordine disciplina le modalità e le specificità delle onorificenze (**Reg. 195-197**).

Capo III: Dei Riti o sistemi di alti Gradi.

Art. 138 (*Rapporti con l'Ordine*) L'Ordine Massonico Tradizionale Italiano consente ai propri membri l'iscrizione a Riti, che siano da essa riconosciuti, mediante stipula di un protocollo d'intesa, valido cinque anni e rinnovabile.

Per essere riconosciuti dall'Ordine Massonico Tradizionale Italiano i Riti devono possedere credenziali che attestino la loro legittimità iniziatica e tradizionale.

I Riti sono autonomi e indipendenti e sono responsabili in proprio di fronte alla Legge **(Reg. 198)**.

Art. 139 (*Gran Consiglio dei Riti*) In caso di più Riti, essi costituiscono il Gran Consiglio dei Riti, il quale partecipa alla Grande Assemblea, a mezzo rappresentante, con diritto di parola e senza diritto di voto.

Art. 140 (*Abrogazione del Protocollo d'intesa*) Il mancato rispetto del protocollo d'intesa da parte di un Rito, implica l'immediata abrogazione dello stesso, a salvaguardia del bene dell'Ordine.

Il Gran Maestro ha facoltà di incaricare un proprio delegato per la verifica del rispetto del protocollo d'intesa con i Riti **(Reg. 202)**

Capo IV: Dell'Associazione giuridica "Ordine Massonico Tradizionale Italiano."

Art. 141 (*Inquadramento giuridico*) È costituita, per esigenze ordinamentali, un'associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, denominata "Ordine Massonico Tradizionale Italiano" che opera secondo le norme del diritto civile della Repubblica Italiana.

Art. 142 (*Obbligo di iscrizione*) È fatto obbligo ad ogni membro della Comunione di iscriversi all'Associazione "Ordine Massonico Tradizionale Italiano", a pena di espulsione. Il Gran Maestro ha facoltà di incaricare un proprio Legato per la verifica nelle Logge dell'osservanza della presente norma.

Capo V: Della modifica delle Costituzioni.

Art. 143 (*Modifica entro un anno*) Entro un anno dalla loro pubblicazione, le Costituzioni possono essere modificate, con esclusione dei principi e delle caratteristiche fondamentali della Comunione, secondo la disciplina contenuta nel Regolamento Generale dell'Ordine.

Art. 144 (*Modifica dopo un anno*) Dopo un anno dalle sue pubblicazioni le Costituzioni possono essere modificate, con esclusione dei principi e delle caratteristiche

fondamentali della Comunione, secondo la disciplina contenuta nel Regolamento Generale dell'Ordine.

Λ*°II°*Λ